

05 agosto 2025

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

[ANAC – Comunicato del 30.07.2025](#)

RICHIESTE SOA: Chiarimenti dell'ANAC sull'obbligo di riscontro gratuito da parte delle amministrazioni.

Con il **Comunicato del 30 luglio 2025**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha fornito chiarimenti in merito alle richieste degli Organismi di Attestazione (SOA) per la verifica della veridicità e della sostanza dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici nell'ambito del processo di qualificazione.

L'ANAC ha ribadito che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire riscontro a tali richieste senza imporre alcun onere economico, salvo nei casi in cui l'attività di ricerca documentale richieda un impegno significativamente superiore rispetto all'ordinario. Non è pertanto legittima né la richiesta di diritti di segreteria, né l'equiparazione della procedura a un accesso agli atti ex L. 241/1990.

Le stesse indicazioni si applicano anche alle richieste di emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), che le stazioni appaltanti, in qualità di committenti, devono rilasciare per attestare l'avvenuta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore. Tale obbligo è giustificato dalla natura pubblicistica delle verifiche richieste dalle SOA.

L'Autorità ha richiamato anche quanto già espresso nel precedente Comunicato del 28 marzo 2023, sottolineando la necessità di conformarsi alle indicazioni fornite, in particolare per quanto riguarda i titoli edilizi (permessi di costruire, CILA, concessioni edilizie, ecc.) allegati ai CEL relativi a committenti privati (non soggetti al Codice degli appalti).

L'intervento si rende necessario, ha concluso l'Autorità, a fronte del crescente numero di segnalazioni circa richieste di contributi economici non dovuti da parte delle amministrazioni coinvolte.

* * *

[ANAC – Delibera n. 287 del 23 luglio 2025](#)

Gara suddivisa in lotti funzionali: ANAC censura la lex specialis per compressione della partecipazione.

Con la **delibera n. 287 del 23 luglio 2025**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha adottato un parere motivato, ai sensi dell'art. 220, comma 3, del d.lgs. 36/2023, in ordine a una procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici, suddivisa in tre lotti funzionali.

L'ANAC ha rilevato l'illegittimità della clausola contenuta nella lex specialis che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti e tre i lotti, configurando un accorpamento artificioso in violazione dell'art. 58, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con

la ratio concorrenziale della normativa in materia di appalti, precludendo l'accesso al mercato alle micro, piccole e medie imprese e limitando la massima partecipazione alle procedure.

L'Autorità ha, inoltre, evidenziato la disomogeneità tra il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e i termini di esecuzione stabiliti nel disciplinare di gara. Detta discrepanza è stata qualificata come grave incertezza suscettibile di compromettere la formulazione consapevole delle offerte e, conseguentemente, una efficace esecuzione del contratto.

Alla luce delle criticità riscontrate, valutate congiuntamente, l'ANAC ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione del parere motivato, invitando la stazione appaltante alla riedizione della procedura previa rimozione delle clausole restrittive, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità.

L'Autorità ha infine assegnato un termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento per conformarsi alle prescrizioni, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione della documentazione di gara.

FOCUS GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, sent. 15 luglio 2025, n. 9](#)

Annullamento dell'aggiudicazione con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto. Subentro del nuovo contraente: La Plenaria chiarisce la portata applicativa degli artt. 122 e 124 del codice del processo amministrativo.

Nel consentire il “*subentro nel contratto*”, gli articoli 122 e 124 del codice del processo amministrativo, non si sono riferiti alla ‘successione’ nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma hanno consentito al giudice amministrativo di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, prevedendo anche l'ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e disponendo che il ‘secondo aggiudicatario’ sia sostituito a quello ‘originario’ quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l'esecuzione della prestazione indicata nell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2021, n. 2476; 26 gennaio 2021, n. 786; 30 novembre 2015, n. 5404; Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4831).

Questo è quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna.

Per una maggiore comprensione, si ritiene utile richiamare la vicenda in punto di fatto.

Essa origina da una gara finalizzata all'individuazione di un contraente per la stipula di una convenzione relativa alla fornitura di un servizio. Il disciplinare di gara prevedeva che tale convenzione avrebbe dovuto stabilire: l'importo massimo contrattuale “...*che sarebbe stato pari al prezzo complessivo offerto dall'aggiudicatario*”; la regolamentazione e la durata dei contratti attuativi.

Il concorrente, secondo classificato, ha, quindi, impugnato l'aggiudicazione con ricorso al T.A.R. Lombardia - Sede di Milano, il quale lo ha respinto, con la sentenza n. 1404 del 2023.

Avverso tale decisione, è stato proposto appello, con cui ha domandato che, in riforma della gravata sentenza, venisse annullata l'aggiudicazione e che, conseguentemente, fosse dichiarata l'inefficacia della convenzione stipulata con l'O.E. aggiudicatario e fosse disposto, in suo favore, il subentro nella medesima convenzione. In via subordinata, la società ha, poi, chiesto il risarcimento del danno per equivalente.

[L'adunanza Plenaria, con la sentenza del 24 Aprile 2024, n. 7](#) ha accolto l'appello, riformando la sentenza del Giudice di Prime cure; **ha annullato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa assegnataria**, ha dichiarato **l'inefficacia del conseguente contratto** *“dopo il decorso del termine di cinquanta giorni (che si fissa per ragioni di carattere organizzativo), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza”* ed ha disposto, con la medesima decorrenza, *“il subentro nel contratto (della società vincitrice) previo riscontro, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Non è stata, infatti, prospettata dall'Amministrazione appellata la sussistenza di ostacoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l'aggiudicatario e alla condanna al subentro nel contratto, in favore dell'appellante”*.

Nel dare esecuzione a tale *dictum*, la **stazione appaltante** si è determinata disponendo il subentro della società vincitrice nel contratto già stipulato, ma – al contempo – ha **ridotto sia l'importo** contrattuale dovuto all'impresa subentrante **sia la durata del relativo contratto**.

Ritenendo che le determinazioni della stazione appaltante non fossero rispettose del giudicato, l'impresa vincitrice ha proposto il ricorso in ottemperanza oggetto della sentenza i rassegna, con cui ha chiesto *“... che sia data piena esecuzione alla sentenza n. 7 del 2024, che sia nominato un commissario ad acta e che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo (c.p.a.), sia fissata la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza”*.

In seguito al proposto ricorso per ottemperanza, l'Adunanza Plenaria, con la pronuncia in esame, in accoglimento del mezzo di gravame ha specificato che, nel disciplinare il subentro nel contratto, *“...gli articoli 122 e 124 c.p.a. non si sono limitati a regolare una mera “successione” nel contratto o nel relativo rapporto giuridico, secondo lo stato di esecuzione in cui esso si trova. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, infatti, **il giudice amministrativo può disporre sia che il secondo aggiudicatario effettui le prestazioni oggetto dell'affidamento non ancora eseguite per il periodo “residuo”, sia che il nuovo rapporto contrattuale abbia la medesima durata e il medesimo contenuto di quello originario, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara”***.

In Breve, in presenza di una dichiarazione di inefficacia del contratto di aggiudicazione il giudice può, **in alternativa**: disporre che il “secondo” aggiudicatario effettui **soltanto le prestazioni non ancora eseguite** dal “primo”, per il (solo) periodo contrattuale “residuo” dell'affidamento (dunque per un periodo inferiore rispetto alla durata del contratto siccome prevista nel disciplinare di gara); disporre che la prestazione venga eseguita ex novo, senza tener conto di quanto già eventualmente effettuato

dall'originario aggiudicatario, **mediante la stipula di un contratto sostitutivo del precedente**, e dunque senza che si verifichi un evento successorio in senso tecnico, bensì un "mero" subentro, che attribuisca al nuovo aggiudicatario il compito di **eseguire la prestazione per intero**, attraverso un contratto che abbia la medesima durata (e gli stessi contenuti) di quello originario.

* * *

Consiglio di Stato, sez. V, n. 6583, del 24 luglio 2025.

Una volta esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario, le controversie concernenti l'attuazione del rapporto si collocano sul piano privatistico, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l'amministrazione eserciti poteri autoritativi riconosciuti dalla legge.

Con la **sentenza n. 6583/2025, il Consiglio di Stato** ha fornito chiarimenti sulla natura dell'azione esercitabile dalla pubblica amministrazione successivamente all'individuazione del concessionario, con particolare riferimento alla fase esecutiva del rapporto concessorio.

La vicenda trae origine dal diniego di approvazione di alcune perizie di variante relative a interventi già conclusi, trasmesse al concedente per la rideterminazione del quadro economico complessivo.

In primo grado **il TAR** ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava pretese di carattere patrimoniale sorte in fase di esecuzione del contratto, senza esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, ribadendo che, una volta esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario, le controversie concernenti l'attuazione del rapporto si collocano sul piano privatistico, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l'amministrazione eserciti poteri autoritativi riconosciuti dalla legge.

* * *

Tar Sardegna, sez. I, n.0673 del 30/07/2025

La cooptazione (art. 68, comma 12, D.lgs. n. 36/2023, art. 30, comma 4 dell'allegato II.12) è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione, alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquisire lo status di concorrente e alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente e quindi di contrarre.

L'impresa cooptata non può partecipare alla gara quale componente di RTI e, dunque, quale concorrente, stante la diversità di funzioni che connota ciascuno degli istituti.

Precisamente, "la cooptazione costituisce uno strumento diverso dalla partecipazione in R.T.I., diretto a consentire ai concorrenti non qualificati per una specifica prestazione di maturare le capacità tecniche in categorie di lavori diversi da quelle per cui sono qualificati, affiancando un'altra impresa maggiormente qualificata. Tale istituto, tuttavia, presenta delle sensibili differenze rispetto alla partecipazione in R.T.I., in quanto l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente".

Questo è l'orientamento richiamato in motivazione dal **Tar Sardegna**.

La sentenza in rassegna, trae origine da un ricorso proposto innanzi al Tar Sardegna, avente ad oggetto un provvedimento di esclusione da una gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su diversi immobili.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla gara, oggetto di disamina, in qualità di capogruppo di un R.T.I., costituito con una "cooptata"; allegando alla domanda di partecipazione la *"dichiarazione di impegno a costituire R.T.I."* con la medesima società, nella quale precisava di voler costituire un'associazione per la sola esecuzione, in cui la società cooptata avrebbe avuto *"una quota di partecipazione al raggruppamento pari a 0,00 % e una quota di esecuzione al raggruppamento pari al 20%"*.

A seguito di richiesta di chiarimenti inerenti il ruolo rivestito dall'impresa "cooptata" all'interno della costituenda ATI, sugli elementi specifici che rendevano possibile qualificare la stessa quale impresa cooptata, sia, infine, sulla compatibilità del ruolo di cooptata con la volontà dichiarata dalla stessa di fare ricorso al subappalto, la società ricorrente riscontrava la richiesta di chiarimenti giustificando la propria forma di partecipazione e contestualmente modificando alcuni elementi della propria domanda trasmettendo una nuova dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'RTI effettuando una nuova dichiarazione sul subappalto e modificando la dichiarazione precedentemente resa dalla cooptata affermando che essa non avrebbe fatto ricorso al subappalto in quanto impossibilitata a farla visto il proprio ruolo e rettificando, infine, le polizze provvisorie allegate.

Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della stazione appaltante di escludere la parte ricorrente.

In via preliminare, il Tar, esaminati i documenti di gara, spiega come nel caso di specie, intanto, la rettifica delle dichiarazioni da parte della ricorrente, soprattutto con riguardo alla dichiarata volontà dell'impresa cooptata di non avvalersi più del subappalto, deve essere considerata una modifica sostanziale della modalità di partecipazione alla gara cui non può darsi luogo a seguito di soccorso istruttorio.

Quanto alla questione oggetto di disamina, ossia la formula partecipativa indicata dalla ricorrente, costituisce, a parere del giudicante, una sorta di *"tertium genus"* attraverso cui viene operata una ***"commistione tra l'istituto della cooptazione e la forma giuridica di partecipazione dichiarata (Ati orizzontale) con le conseguenti differenze di ruoli (concorrenti e cooptate)***.

Al riguardo, il Collegio richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ***"la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei previsti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione) alla sola esecuzione dei lavori al 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquisire lo status di concorrente e alcuna quota di partecipazione all'appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire; il ricorso alla cooptazione, alla***

luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto, deve, inoltre, necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; pertanto deve escludersi la figura della cooptazione laddove la società asseritamente cooptata abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di eseguire i lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della Amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata", (Consiglio di Stato sez. V, 23.11.2018, n. 6636).

* * *

Tar Sicilia-Catania, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 2364

Appalto "a corpo" o "a misura". In mancanza di specifica previsione in seno alla lex specialis occorre muoversi "da una concreta disamina delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara".

Il G.A. con la sentenza in esame ha affermato che **"...l'art. 5 dell'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, pur dando atto della natura residuale dell'appalto a corpo (al quale la stazione appaltante può ricorrere motivandolo espressamente, nei soli casi in cui lo ritenga necessario in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera) non ne impone l'espressa indicazione nella lex specialis né tantomeno, il tenore della disposizione in esame, può implicarne una forma di etero integrazione".** Per il G.A. **nel silenzio della lex specialis, non è possibile escludere a priori la remunerazione "a corpo", occorre, infatti, esaminare tutte le disposizioni richiamate dalla lex specialis (disciplinare di gara e CSA) per comprendere la scelta remunerativa operata dalla S.A.**

Per una maggiore comprensione della superiore decisione, si ritiene utile ricordare la differenza tra appalto "a corpo" e appalto "a misura".

Come è noto, ricorda anche il G.A., nell'**appalto "a corpo"** il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall'operatore economico sull'importo a base d'asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo.

Nell'appalto a corpo, l'appaltatore si assume il rischio economico legato a eventuali maggiori costi dovuti a imprevisti, entro i limiti della normale alea contrattuale

Diversamente, per l'**appalto "a misura"**, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell'opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può – quindi – variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti. Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull'ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.

La scelta tra appalto “a corpo” e appalto “a misura”, nel contesto degli appalti pubblici, è generalmente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma con alcune limitazioni.

L'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgvo n. 36/2023 prevede che si possa optare per l'appalto “a corpo” solo se, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, ciò sia motivato e necessario. In pratica, la scelta dipende da vari fattori, tra cui la prevedibilità dei lavori e la volontà di trasferire il rischio economico all'O.E..

Proprio in considerazione della natura residuale dell'appalto “a corpo”, il G.A., nel caso di specie, ha ritenuto che in assenza, di una specifica previsione in seno alla legge di gara, non può escludersi la suddetta scelta remunerativa, dovendo ricorrere *“ad una concreta disamina delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale dell'appalto”*.

Il G.A., quindi, esaminate le disposizioni di gara, ha ritenuto che la volontà della S.A, nel caso di specie, si è determinata nella scelta del sistema remunerativo “a corpo”, in quanto era possibile desumere, in particolare dalle disposizioni contenute nel C.S.A. **“..un corrispettivo globalmente considerato fisso e invariabile in quanto riferito al complesso dei servizi oggetto dell'appalto”**.

Per il G.A. *“Non valgono a snaturare tale qualificazione quelle disposizioni (del CSA, ndr), che prevedono la possibilità per il Comune committente, in presenza di particolari circostanze, di richiedere servizi aggiuntivi o straordinari, trattandosi di ipotesi eventuali previste per far fronte a situazioni impreviste, imprevedibili o d'emergenza”*.

Ed inoltre, anche nell'ipotesi in cui venga richiesta a pena di inammissibilità l'allegazione di un computo metrico estimativo delle migliorie offerte, siffatta clausola non può determinare la configurazione di un appalto “a misura” rispetto a quello “a corpo” in quanto *“Secondo un orientamento che il Collegio condivide, negli appalti da aggiudicarsi a corpo il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare. In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti “a corpo” in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica..” (ex multis, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024, T.a.r. per la Campania, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527).*

In conclusione, nel caso di specie, il G.A, ha ritenuto che nel silenzio della lex specialis non può escludersi l'appalto “a corpo”, pur essendo una scelta residuale, laddove la ricostruzione delle disposizioni di gara conducono inequivocabilmente a ritenere quale elemento essenziale dell'offerta economica il solo importo finale offerto.

* * *

Tar Sicilia-Catania, Sent. 29 luglio 2025, n. 2481

Consorti Stabili. La necessità del possesso dei requisiti in “proprio e singolarmente” da parte delle consorziate designate, richiede la giusta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 67, commi 1° e 4°, del Nuovo Codice dei contratti, così come novellate dal D.L. n. 209/2024 (c.d. Decreto correttivo al Codice 36/2023).

La sentenza in rassegna, assume particolare rilevanza relativamente ai consorzi stabili e al c.d. “cumulo alla rinfusa”.

Come è noto, il recente decreto correttivo D.L. 209/2024, modificando l’art. 67, comma 1° del D.lgs. n. 36/2023, ha previsto che “*I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II. 12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):*

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.

Il caso in esame richiama la fattispecie di cui alla **lett. c) del citato art. 67, comma 1°**, come novellato dal D.L. 209/2024, concernente i lavori che il consorzio non esegue “*esclusivamente con la propria struttura*”, ma che sono eseguiti “tramite le consorziate indicate in sede di gara” e per le quali è espressamente richiesto il possesso “in proprio” dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativi.

Nel caso di specie, il Consorzio ha designato due distinte imprese consorziate in possesso della stessa qualificazione SOA, ma per classifiche differenti: Alfa -qualifica OG3, classe 1 e Beta – qualifica OG3, classe III bis). Il Bando di gara richiedeva invece la categoria OG3 in classifica IV.

Se ad un primo sommario esame, le consorziate designate non risultano in possesso dei requisito prescritto dalla lex specialis, occorre, allora, verificare se le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori (entrambe prive della classifica IV per importi sino a € 2.582.000,00) siano effettivamente in possesso dei requisiti per poter essere designate dal consorzio per l’esecuzione dei lavori per cui è causa; tale verifica va eseguita in base alla regola generale contenuta nell’art.100, comma 4° del D.lgs. n.36/2023 in base alla quale “*Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto*” tenendo, altresì, conto delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 2° dell’allegato II.12 secondo cui “*La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa*

raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

Esaminati gli atti processuali, il Tar ha, dunque, rilevato che *"...le due consorziate designate risultano comunque complessivamente qualificate per l'importo di € 2.058.000", pertanto più consorziate designate per l'esecuzione dei lavori possono partecipare congiuntamente ove raggiunti i requisiti richiesti dalla lex specialis".*

* * *

Tar Sicilia-Palermo, Sez. I, 23 luglio 2025, n. 1698

Ricorso avverso le clausole "escludenti" del bando di gara. L'inosservanza dei termini di impugnazione previsti dall'art. 120, comma 2 del c.p.a. rende il ricorso irricevibile per tardività. Inammissibilità dei ricorsi avverso gli atti endoprocedimentali.

Il G.A, con la sentenza in esame, richiama quei principi copiosamente consolidati nella giurisprudenza amministrativa in tema di impugnazione delle clausole c.d. escludenti, le quali, proprio per la loro potenziale lesività, impongono al O.E. il necessario rispetto dei termini decadenziali ai fini della loro impugnazione, pena l'irricevibilità del ricorso, nonché quei principi afferenti l'inammissibilità dell'impugnazione di atti endoprocedimentali di una procedura di gara, come ad esempio la proposta di aggiudicazione, i quali nella definizione tecnica, non definiscono l'iter amministrativo.

La fattispecie esaminata dal G.A. ha avuto ad oggetto un ricorso proposto avverso il bando di gara nella parte in cui limitava il ricorso al sub appalto nella misura del 30% relativamente alle prestazioni oggetto delle categorie SOA OG3 e OG10 e il provvedimento di esclusione congiuntamente alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore di altro O.E..

Il G.A. all'udienza camerale, rilevando i presupposti per definire il giudizio con sentenza semplificata ha ritenuto il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile

In particolare, per quanto riguarda la irricevibilità *"la lex specialis (pubblicata il 20 febbraio 2025, n.d.r.) prevedeva chiaramente i requisiti di partecipazione alla procedura, ponendo un tetto massimo del 30% delle opere da realizzare in sub appalto.*

La società ricorrente ha presentato una domanda di partecipazione nella quale ha espressamente indicato che avrebbe subappaltato il 100% delle prestazioni scorporabili della categoria OG10, in quanto priva della relativa qualificazione.

Il G.A. richiamando **l'art. 120 del c.p.a.**, sopra citato, ha affermato che *"per granitica giurisprudenza, vanno impugate nel termine ordinario di 30 giorni dalla pubblicazione della lex specialis le clausole escludenti"* pertanto in considerazione che *"..la società ricorrente ha provveduto ad impugnare le clausole del bando solamente dopo la notifica del provvedimento di esclusione, il ricorso è irricevibile per tardività.*

Il ricorso oggetto di disamina è stato altresì dichiarato inammissibile dal Giudice adito, essendo stato proposto avverso la proposta di aggiudicazione (quale atto endoprocedimentale, come detto), e non

avverso il **provvedimento di aggiudicazione definitiva** in favore dell'altro O.E. odierno contro interessato.

PARERI MIT SUPPORTO GIURIDICO

[Parere MIT 23 giugno 2025, n. 3445](#)

Procedura di determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), Allegato II. 14 del D.lgs. 36/2023.

Con il **parere n. 3545/2025**, il MIT ha fornito indicazioni operative circa la procedura di determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

In particolare, è stato richiesto se tali nuovi prezzi, relativi a lavorazioni o materiali non previsti nel progetto iniziale né presenti nei prezzi regionali, debbano essere assoggettati al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il MIT ha chiarito che, **qualora non sia possibile ricavare i nuovi prezzi dai prezzi, la loro determinazione deve avvenire, come previsto dall'art. 5, comma 7, lett. b), in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, sulla base dei prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, riferiti alla data di formulazione dell'offerta. Tali prezzi devono essere successivamente approvati dal RUP.**

Inoltre, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo articolo, qualora i nuovi prezzi determinino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, è necessaria l'approvazione della stazione appaltante su proposta del RUP. In assenza di riserve da parte dell'esecutore negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.